

688/15

**Avv. Giuseppe Versace**

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

**TRIBUNALE CIVILE DI MODENA  
SEZIONE LAVORO**



**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

Per i ricorrenti:

- 1). **DE CICCO Giuseppe**, nato a Napoli, il 5.06.1961 e Residente a Airola (BN), in via Forestieri n. 10 (C.F.: DCCGPP61H05F839C).
- 2). **de ROBERTO Andrea**, nato a Maddaloni (CE), il 02.03.1968 ed ivi residente in Piazza De Sivo n. 15 (C.F.: DRBNDR68C02791U).
- 3). **RAO Antonella**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l'8.04.1982 e residente a Vignola (MO), Via Per Sassuolo n. 3275 (C.F.: RAONNL82D48A638V).
- 4). **DI BLASIO Graziella**, nata a Potenza (PZ), il 5.12.1975 e residente a Castelfranco Emilia (MO), Via Germania n. 8 (C.F.: DBLGZL75T45G942L).
- 5). **FILOSO Alessandra**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 7.8.1983 e residente a Zocca (MO), Via Dante Alighieri n. 120/F (C.F.: FLSLSN83M47I234C).
- 6). **RIZZUTO Onofrio**, nato a Trapani (TP), il 22.02.1968 e residente a Carpi (MO), in Via Ciro Menotti n. 17 (C.F.: RZZNFR68B22L331U).
- 7). **PAPALEO Annamaria**, nata a Policoro il 18.04.1979 e residente in C.da Piano Delle Vigne - Nova Siri Scalo (MT).
- 8). **BUCELLO Salvatore**, nato a Carlentini (SR), il 9.9.1970 ed ivi residente alla Via XXIV Maggio 46 (C.F.: BCLSVT70P09B787H).
- 9). **SCORZA Achiropita**, nata a Rossano (CS), l'11.03.1974 e residente a San Demetrio Carone (CS), Via Calvario n. 10 (C.F.: SCR CRP74C51H579W).

Tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Il sottoscritto *Avvocato* Giuseppe Versace *dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it*

**RICORRENTI**

**CONTRO**

688/15

**Avv. Giuseppe Versace**

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

**TRIBUNALE CIVILE DI MODENA  
SEZIONE LAVORO**



**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

Per i ricorrenti:

- 1). **DE CICCO Giuseppe**, nato a Napoli, il 5.06.1961 e Residente a Airola (BN), in via Forestieri n. 10 (C.F.: DCCGPP61H05F839C).
  - 2). **de ROBERTO Andrea**, nato a Maddaloni (CE), il 02.03.1968 ed ivi residente in Piazza De Sivo n. 15 (C.F.: DRBNDR68C02791U).
  - 3). **RAO Antonella**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l'8.04.1982 e residente a Vignola (MO), Via Per Sassuolo n. 3275 (C.F.: RAONNL82D48A638V).
  - 4). **DI BLASIO Graziella**, nata a Potenza (PZ), il 5.12.1975 e residente a Castelfranco Emilia (MO), Via Germania n. 8 (C.F.: DBLGZL75T45G942L).
  - 5). **FILOSO Alessandra**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 7.8.1983 e residente a Zocca (MO), Via Dante Alighieri n. 120/F (C.F.: FLSLSN83M47I234C).
  - 6). **RIZZUTO Onofrio**, nato a Trapani (TP), il 22.02.1968 e residente a Carpi (MO), in Via Ciro Menotti n. 17 (C.F.: RZZNFR68B22L331U).
  - 7). **PAPALEO Annamaria**, nata a Policoro il 18.04.1979 e residente in C.da Piano Delle Vigne - Nova Siri Scalo (MT).
  - 8). **BUCELLO Salvatore**, nato a Carlentini (SR), il 9.9.1970 ed ivi residente alla Via XXIV Maggio 46 (C.F.: BCLSVT70P09B787H).
  - 9). **SCORZA Achiropita**, nata a Rossano (CS), l'11.03.1974 e residente a San Demetrio Carone (CS), Via Calvario n. 10 (C.F.: SCRCRP74C51H579W).
- Tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Il sottoscritto *Avvocato* Giuseppe Versace *dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it*

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**Avv. Giuseppe Versace**

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN  
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in 00153 Roma Largo  
Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso  
L'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.**

**CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA  
DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 40126 Bologna, Via De  
Castagnoli n. 1 (C.F.: 80062970373), domiciliato ex lege presso  
L'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.**

**CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, - UFFICIO VIII  
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA, IN PERSONA DEL  
DIRIGENTE PRO TEMPORE, con sede in 42124 Modena, Via Rainusso n.  
70/100 (C.F.: 80009830367), domiciliato ex lege presso L'AVVOCATURA  
DELLO STATO in 40125 Bologna, Via Guido Reni n. 4.**

**RESISTENTI**

**NONCHE' NEI CONFRONTI**

Di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA – EEEE delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Modena per le classi concorsuali AAAA – EEEE valide per il triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dai ricorrenti.

oooOOOooo

**Si premette che l'oggetto del presente ricorso è il diritto al  
reinserimento/aggiornamento/trasferimento nella graduatoria provinciale ad**

## *Avv. Giuseppe Versace*

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

esaurimento (GAE) per le classi di concorso AAAA e EEEE per la provincia di Modena, nella posizione e con i punti di diritto, nella scuola dell'infanzia che verrà utilizzata già dall'anno 2014/2015 per le immissione in ruolo ed il conferimento di incarichi di insegnamento. Quindi si chiede rispettosamente una pronta fissazione dell'udienza di discussione.

### POTENZIALI RESISTENTI

#### PREMESSO CHE

Gli i Docenti risultano in possesso dei seguenti titoli:

DE CICCIO Giuseppe, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "S. Pizzi" di Capua (CE) nell'anno scolastico 1978/1979, Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Ginnasio "G. Bruno" di Maddaloni (CE) e Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, in data 19.03.1991.

de ROBERTO Andrea, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Legalmente Riconosciuto "M. Montessori" a Marcianise (CE), nell'anno scolastico 1985/1986, Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 17.09.2004 e Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 18.09.2004.

RAO Antonella, Diploma Istituto Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale di Castoreale (ME) nell'anno scolastico 1999/2000, ed il Corso Integrativo per i Diplomati dell'Istituto Magistrale, conseguito presso l'Istituto Superiore Luigi Valli, Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Laurea triennale in Tecnologie dell'Istruzione e della Ricerca e della Comunicazione Classe 14, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina, in data 07/07/2005.

DI BLASIO Graziella, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "E. Gianturco" Potenza, nell'anno 1993/1994 e Laurea in Educatore di Nido e Comunità Infantile, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno 2011/2012.

FILOSO Alessandra, Diploma con Indirizzo Socio Psico - Pedagogico, conseguito presso il Liceo Scientifico Statale, Sezione di Scuola Magistrale "G. Galilei" a Mondragone (CE), nell'anno 2000/2001.

## *Avv. Giuseppe Versace*

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

**RIZZUTO Onofrio**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale, "Dante Alighieri" di Partanna (TP), anno 1986/1987.

**PAPALEO Annamaria**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale "Virgo Fedelis" a Trebisacce (CS), anno 1996/1997, Laurea in Scienze Dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali, conseguita presso l'Università di Bari in data 07.07.2005.

**BUCELLO Salvatore**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale legalmente riconosciuto a Lentini (SR), anno 1988/1999.

**SCORZA Achirpita**, Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale S. Pio X a Rossano (CS), nell'anno 1991/1992. Laurea in Scienze dell'Educazione, conseguita presso l'Università Della Calabria (UNICAL), anno 2006/2007. Diploma di Educatore di Sostegno per l'Integrazione Scolastica indirizzo Giuridico, conseguito presso l'Università degli studi di Teramo, in data 15.06.2013.

oooOOOooo

1. Tutti i ricorrenti sono inseriti nelle Graduatorie di Circolo di Istituto di **SECONDA FASCIA**, con le seguenti classi di concorso: per scuola primaria classe di concorso (EEEE) (doc. 1) e scuola d'infanzia classe di concorso (AAAA) (doc. 2). Inoltre i sopra citati docenti prestano servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C. Martiri D. Libertà di Zocca (MO), fino al 30.06.2015; la Signora PAPALEO Annamaria, fino al 7.06.2015; Invece la Signora RAO Antonella presta servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C. Castelvetro (MO), fino al 30.06.2015 e presso l'Istituto comprensivo I.C. Savignano sul Panaro (MO), fino al 30.06.2015; Infine il Signor BUCELLO Salvatore presta servizio presso l'Istituto Comprensivo I.C. F. Berti di Prignano Sulla Secchia (MO), fino al 30.06.2015 **(doc. 3)**.

2. Tutti i ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 **(doc. 4)**; in base alla legge il titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire di accedere, da subito, a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla Legge n. 124/1999 ex art. 1 comma 1 bis Legge n. 143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione.

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna*

*Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586*

*avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

3. Si precisa inoltre che i seguenti Docenti, oltre ad essere in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, hanno conseguito i sotto indicati titoli:

- **DE CICCIO**, la Maturità Classica **(doc. 5)** e la Laurea in Giurisprudenza **(doc. 6)**.
- **de ROBERTO**, i seguenti, Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 17.09.2004 **(doc. 7)** e Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 18.09.2004 **(doc. 8)**.
- **RAO**, Corso Integrativo per i Diplomati dell'Istituto Magistrale **(doc. 9)** e la Laurea triennale in Tecnologie dell'Istruzione e della Ricerca e della Comunicazione Classe 14 **(doc. 10)**.
- **DI BLASIO**, Laurea in Educatore di Nido e Comunità Infantile **(doc. 11)**.
- **PAPALEO**, Laurea in Scienze Dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali **(doc. 12)**.
- **SCORZA**, Laurea in Scienze dell'Educazione **(doc. 13)** e Diploma di Educatore di sostegno per l'integrazione Scolastica indirizzo Giuridico **(doc. 14)**.

4. **L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis della L. n 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale.** Tra le norme che attribuiscono loro tale valore legale figurano il Decreto Lgs. n. 297 del 1994, meglio noto come **Testo Unico della Pubblica Istruzione**, il Regio decreto 6 Maggio n. 1054, la Legge 18 marzo 1968, n. 444 e la Legge n. 239 del 30.07.1991.

5. Il Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297 in particolare all'articolo 191, commi 4 e 6, **ha fissato la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; mentre l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, attribuiscono valore abilitante, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.** Anche il CCNL mobilità scuola statale del 29 febbraio 2012 del Ministero Istruzione sancisce che: "Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997".

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

6. Significativa una nota del 1997 (n. 12588/BL) emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che assicurava: **"i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il valore abilitante"**.
7. A questo impianto normativo interno si aggiunge un rilevante parere espresso dalle **Commissioni Parlamentari Europee** che hanno affermato **la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale**. La Commissione europea, in data 31.01.2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 **del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'Unione Europea** (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, **ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento** "fully qualified to teach in Italy", mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale "the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State Schools".
8. Tutte le normative citate hanno previsto, pertanto, che il **diploma magistrale** dovesse **ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento**. Da ultimo tale diritto trova anche nella **Costituzione** il suo fondamento: l'art. 97, terzo comma, Costituzione prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; **l'art. 33, quinto comma**, stabilisce che è prescritto **un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. L'esame di Stato nel nostro caso è stato sostenuto e superato dai ricorrenti attraverso il conseguimento del Diploma di maturità magistrale.**
9. E' opportuno specificare che soltanto dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, già previsto all'art. 3, comma 8, della Legge 19.11.1990, n. 341 di riforma dell'ordinamento universitario. Soltanto dal 2002 è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare. In conseguenza, fino al 2002 sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio, e solo da quell'anno è stata

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

concretizzata la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente.

10. Con l'espressione **"valore legale del titolo di studio"** si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico – consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione – o esterni allo stesso. Il diploma magistrale conseguito dai ricorrenti è da considerare senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti. **Il titolo di studio** in questione infatti, come appena ricostruito, **fino all'anno 2002 era ancora da considerare requisito sufficiente per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico.** Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trova la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studi scelto.

11. L'impianto normativo descritto, dunque, ha indicato nel diploma magistrale il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche, ossia l'accesso alla pubblica amministrazione.

12. **Il Ministero dell'Istruzione, con gravissima violazione di legge, non ha riconosciuto ai ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo; infatti, con Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, il MIUR ha implicitamente negato la possibilità di inserimento dei ricorrenti quali diplomati magistrale entro l'anno 2001/2002. Eppure con Decreto Ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014 e con D. M. n. 308 del 15 maggio 2014, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante di questi diplomi, sanando solo in parte la loro posizione e consentendo l'inserimento nella II fascia dedicata appunto agli abilitati.**

13. Alla luce di quanto sopra i ricorrenti con diffida **(doc. 15)** chiedevano, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, il riconoscimento del diritto ad essere



## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classe di concorso AAAA (infanzia) ed EEEE (primaria) per la provincia di Modena, nella posizione e con i punti spettanti.

14. Tale diffida conseguiva alla presentazione della domanda di inserimento a pieno titolo, con riserva per il triennio 2014 - 2017 inoltrata da ciascuno dei ricorrenti (doc. 16).

15. Gli odierni ricorrenti se inseriti in detta graduatoria ad esaurimento avrebbero il seguente punteggio, maturato al termine del contratto di servizio al 30.06.2015:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>AAAA</u>	<u>EEEE</u>
<b>DE CICCIO GIUSEPPE</b>	<b>PUNTI 65</b>	<b>PUNTI 107</b>
<b>DE ROBERTO ANDREA</b>	<b>PUNTI 35</b>	<b>PUNTI 47</b>
<b>RAO ANTONELLA</b>	<b>PUNTI 60</b>	<b>PUNTI 75</b>
<b>DI BLASIO GRAZIELLA</b>	<b>PUNTI 37</b>	<b>PUNTI 48</b>
<b>FILOSO ALESSANDRA</b>	<b>PUNTI 78</b>	<b>PUNTI 125</b>
<b>RIZZUTO ONOFRIO</b>	<b>PUNTI 57</b>	<b>PUNTI 97</b>
<b>PAPALEO ANNAMARIA</b>	<b>PUNTI 27</b>	<b>PUNTI 33</b>
<b>BUCELLO SALVATORE</b>	<b>PUNTI 54</b>	<b>PUNTI 52</b>
<b>SCORZA ACHIROPITA</b>	<b>PUNTI 48</b>	<b>PUNTI 66</b>

16. Sulla questione è intervenuto ben due volte il Consiglio di Stato che, prima con sentenza del 22.10.2014 e poi con Ordinanza dell'11.03.2015 ha ammesso nelle GAE 3000 precari, ritenendo illegittima la loro esclusione (doc. 17).

17. La questione era nata quando il Consiglio di Stato, sezione seconda, all'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013, aveva spiegato come "*prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio*

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

*attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".*

18. La domanda giudiziale di annullamento del D.M. 235/2014 nella parte in cui impediva l'inserimento dei diplomati magistrali era stata però respinta dal Tar del Lazio con sentenza breve n. 7858/2014, ancora oggi confermata da diverse pronunce (vedi Ord. Tar sez. III bis n. 5233/2014).

19. **Da ultimo il Consiglio di Stato, è andato oltre e con Ordinanza n. 4834/2014 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar Lazio con la seguente motivazione:** *"Considerato che, ad una prima sommaria deliberazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l'interesse degli appellanti all'ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento; Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all'articolo 98 del codice del processo amministrativo per l'accoglimento dell'istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l'esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l'ammissione in ruolo; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare".*

20. **Analoghe motivazioni hanno portato nuovamente il Consiglio di Stato in data 11.03.2015 a confermare il proprio orientamento, immettendo nelle GAE i docenti esclusi in un primo momento.**

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

21. Si dimette inoltre il provvedimento assunto del MIUR in data 12.03.2015, con il quale disponeva l'esecuzione della Sentenza n. 28/2015 del Tribunale di Massa Sez. Lavoro (doc. 18). Il Tribunale in quella occasione a fronte del ricorso promosso da una docente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2011-2014, accoglieva le doglianze dell'insegnante e ordinava all'Ufficio Scolastico Territoriale di reinserirla nella graduatoria ad esaurimento. Il MIUR con il provvedimento, Prot. 743 del 12.03.2015 AOOUSPMSUO10, disponeva l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di 3<sup>a</sup> fascia (doc. 19).

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ritengono di dover proporre ricorso d'urgenza per l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

### **FUMUS BONIS IURIS**

#### **SUL DIPLOMA MAGISTRALE E SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)**

- a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 e 402 del D. Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998, violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale del 10.03.1997, art. 2, comma 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Illogicità e contraddittorietà.**

E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione "storica" di questo diploma, per dimostrare che i ricorrenti sin dal momento del suo conseguimento, avevano il legittimo diritto di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi, avendo le conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e/o scuola d'infanzia, caratterizzanti il percorso magistrale (quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia).

Da tale ricostruzione si evince la contraddittorietà e disarmonia anche del decreto ministeriale n. 235 del 2014 - nei confronti del quale si chiede a Codesto Ecc.mo giudicante di provvedere alla sua disapplicazione - con la legge e con i regolamenti

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce il suo inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Occorre richiamare anzitutto **l'articolo 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054**, istitutivo di questo diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria).

Quindi **l'art. 402 dello stesso D. Lgs n. 297/1994** che dispone: "(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, **all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)**".

Anche **l'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994**, ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che sono rimaste pressoché immutate. **Tale titolo ha conferito, pertanto ai diplomati come ai ricorrenti, la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è subordinata al superamento di altre prove e concorsi (lo stesso art. 2 del bando lo comprende tra i titoli utili quale requisito di partecipazione).**

**Il decreto interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2, comma 1**, ribadisce che **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano, in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"**.

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Ed ancora, il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministero della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL (vedi diverse applicazioni quali Circolare Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434, ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota "Prot. n. MIUR AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d" dell'USR del Veneto).

Da ultimo **il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013**, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Questa disciplina è tutt'ora vigente e va senz'altro comunque applicata ai diplomati entro l'anno scolastico 2001-2002, come i ricorrenti, per l'evidente principio generale della certezza legale del titolo così conseguito e dei diritti questi ormai consolidati e della pari opportunità di lavoro.

**E' contraddittorio un sistema che da un lato riconosce effetti giuridici con leggi e regolamenti e dall'altro non riesce a farli applicare. Anche la giustizia amministrativa con numerose sentenze ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.**

**Ma nonostante questo costante orientamento giurisprudenziale, il Ministero nei suoi atti generali continua ad ignorare gli ordini dei giudici.**

Fra le numerose pronunce il Tar Lazio con sentenza n. 1299/2014 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale: "1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a. s. 2001-2002, **conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare**, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994". Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di

## *Avv. Giuseppe Versace*

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1: "... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare. **Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.** Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione". Ciò premesso, il Collegio concorda con l'assunto del ricorrente secondo cui, a prescindere da alcuna specificazione del titolo quale "maturità magistrale ad indirizzo linguistico", il corso di studi sostenuto fosse quello sperimentale, atteso che il diploma rilasciato richiama espressamente l'art. 4 D.P.R. n. 419/1974. Come correttamente rilevato nella nota del 26.10.2012, **"il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa in più, senza modificarne la tipologia basata esclusivamente su una presunta diversità delle materie dei corsi intrattenuti all'epoca degli istituti magistrali", a nulla rilevando la diversità dei percorsi di studi seguiti.** ... il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui "la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

*Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (**Consiglio di Stato VI Sezione 3 dicembre 2009 n. 7550**)". A tale indirizzo giurisprudenziale – tra l'altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da parte ricorrente – aveva anche aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con **la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012**, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, "senza ulteriore specificazione". Al riguardo, "non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012, pure impugnato in questa sede che, pur del primo dichiarandosi un "seguito", avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico"... **giustificata dal fatto di comprovare l'acquisizione da parte del candidato di conoscenze e competenze indispensabili per l'attività di insegnamento nella scuola primaria**; (cfr. ex lultis Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 4485/2013 del 25 settembre 2013). In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti".*

*Dello stesso avviso si sono inoltre dimostrati i magistrati del TAR Piemonte, i quali in una recente sentenza n. 110/2014 del 18.01.2014 hanno ribadito che "La previsione di una preferenza, nella forma dell'automatica anteposizione in*

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

*graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierne ricorrenti, che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni".*

Ed infine, si richiamano le due pronunce del Consiglio di Stato del 22.10.2014, n. 4834 e del 11.03.2015 citate in premessa.

oooOOOooo

**b. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004.**

Il valore senz'altro abilitante del titolo vantato dai ricorrenti, ove correttamente applicato dal Ministero, consente di riconoscere il diritto dei medesimi di accedere pienamente ai vari canali di conferimento di incarichi, supplenze e punteggi che hanno interessato il nostro sistema scolastico.

Oggi chi ricorre ha diritto a vedersi riconoscere, in condizioni di pari opportunità, uno dei percorsi di accesso ad incarichi di insegnamento, ossia la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento che, come noto, permettono il conferimento di incarichi di insegnamento annuali fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto e non solo. Come si dirà oltre, il disegno di legge c.d. BUONA SCUOLA in discussione in questi giorni in Parlamento, prevede il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti inseriti nelle GAE a partire dall'anno scolastico 2015/16.

Chi ricorre, in termini generali, ha interesse a vedere anche disapplicato il Decreto Ministeriale n. 235 nella parte in cui non lo consente, dando disposizioni generali illegittime e incoerenti con le norme dell'Ordinamento scolastico, prive di motivazione e contraddittorie.

L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 che così dispone riconoscendo il diritto alla domanda di



## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

inserimento anche dei ricorrenti: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Questa norma prevede la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento di chi avesse maturato ex novo i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Peraltro, con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 dell'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: "2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

Nel D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge "Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,

## Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, **fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore dalla legge**, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate”.

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il meri reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il **diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento** (si veda per tutte le sentenze del Tribunale sez. lavoro di Rimini n. 263/2013, ma anche di Roma, di Matera, Catania, Pistoia e diverse altre città d'Italia).

oooOOOooo

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha inizio, con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999, (che ha riunito altrettante graduatorie di base) nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio.

Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270; nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

L'unico criterio di graduazione è quindi quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, infatti i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento “in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne

## Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

hanno titolo, indipendente dal momento in cui l'hanno conseguito" (Tar Lazio sez. III bis Sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è quindi ampiamente rispettato dalle disposizioni normative contenute nell'art. 2 della legge 124 del 1999. La differenza con la disciplina precedente è profonda.

La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è **un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco per le supplenze, ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno**" (Tar Lazio sez. III bis Sent. 3309/2002).

Pertanto, tutti coloro che hanno superato, come i ricorrenti l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante. (Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002).

Il Ministero illegittimamente ha corretto i suoi errori soltanto in relazione alle graduatorie di istituto, ma non relativamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento, dove pure i ricorrenti hanno titolo a chiedere l'inserimento ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004.

oooOOOooo

**c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197 comma 1 del D. Lgs. 297/1994 e l'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Carezza di motivazione. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà.**

Quanto più specificamente riguarda le **graduatorie di istituto**, da ultimo il Consiglio di Stato, sezione seconda, all'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013,

## Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013, così si è espresso: "(...) Illegittimo (...) il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. (...). La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. **In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".**

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, articolo 69, che modifica in parte l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, impone al Ministro competente di adottare atti conformi al parere del Consiglio di Stato. Infatti, **il Ministero ha riconosciuto i suoi pluriennali errori e modificando il consueto decreto ministeriale di aggiornamento di queste graduatorie ha finalmente riconosciuto il diritto di inserimento in II fascia. Il decreto 253 appena emesso il data 15 maggio 2014 ha infatti disposto questo inserimento.**

Per tali ragioni i ricorrenti, devono ritenersi in possesso di validi titoli e qualifiche di accesso a tali graduatorie, e la loro esclusione dalle graduatorie in questione provoca una violazione del principio di uguaglianza e una discriminazione, anche nei confronti dei docenti comunitari in possesso di medesimi titoli/qualifiche/servizi che diversamente ai colleghi italiani, hanno potuto accedervi.

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

In ogni caso, l'impossibilità di accedere alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento e il conseguente impedimento di accedere alla stabilizzazione, pur in presenza di posti disponibili per le immissioni in ruolo, genera una situazione di incertezza legale, sfruttamento del lavoro precario ed una evidente e manifesta disparità di trattamento e violazione della normativa comunitaria, ed in particolare della Direttiva 70/1999/CE, e del Trattato di Amsterdam.

### **SULLA VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA**

La scelta operata dall'amministrazione è gravemente lesiva del diritto dei ricorrenti docenti precari, di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (Art. 51, 3 Costituzione 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Costituzione), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Costituzione).

In definitiva **il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente i ricorrenti che, non solo non hanno potuto aspirare ad avere incarichi annuali ma, oggi, si vedranno altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal Governo** secondo il quale si provvederà ad eliminare le graduatorie ad esaurimento mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che vi rientrano (si rinvia alle successive deduzioni relative al periculum in mora).

Il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: "*In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20.12.2005, Trykhlīb c. Ucraina, 38 - 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c. in sede interpretativa il giudice*

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

*amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010)".*

*E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale "L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".*

*Quanto sopra è stato confermato anche in una pronuncia del TAR Lazio: "Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuove e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "... l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e secondo il comma 3 "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, "ha immediate*

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

*conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così Tar Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).*

I provvedimenti contestati non consentendo ai ricorrenti di poter partecipare in condizioni di parità alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, violano il diritto alla sicurezza sociale.

Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato "ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [...]".

Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'esclusione dei ricorrenti, sono destinati ad incidere sul tenore di vita dei medesimi relativamente alle possibilità di accesso ad incarichi di lavoro che ad oggi sono stati caratterizzati dalla precarietà, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate delle prestazioni di servizio rese **(doc. 20)**.

### **PERICULUM IN MORA**

Lo scrivente ritiene indispensabile che l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento avvenga entro l'entrata in vigore del disegno di legge (n. 2994 del 27.03.2015) c.d. "BUONA SCUOLA" in questi giorni al vaglio del Parlamento.

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna*

*Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586*

*avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Ai fini di quanto qui rileva l'art. 8 del predetto DDL stabilisce il piano di assunzione straordinario per l'anno scolastico 2015/2016 specificando che:

“... Comma 1. Autorizza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale docente per tutte le scuole statali... esclusivamente per la copertura di posti vacanti e disponibili all'interno del nuovo organico dell'autonomia. La disposizione di legge si rende necessaria al fine di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche autonome che, ..., necessitano di un corpo docente numericamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze. **In sede di prima attuazione, ai fini dell'articolo 8, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre per i posti per il potenziamento sono successivamente istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale determinato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2.**

*Comma 2. **Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni.** ... i soggetti destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titolo ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e **gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.***

*Comma 3. ...i destinatari, interessati all'assunzione, provvedano a formulare apposita domanda di assunzione secondo le modalità stabilite da comma 8 ...*

*Comma 4. Il comma disciplina le modalità di assunzione e si suddivide in tre fasi consequenziali e temporalmente determinate in deroga a quanto previsto dall'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo aprile 1994 n. 297. Nella fase di cui alla lettera a) sono assunti i vincitori nell'ambito della regione di cui alla graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale. **Nella fase di cui alla lettera b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della***



## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

***provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili al termine della fase precedente. Nella fase di cui alla lettera c) sono assunti i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale.***

*Comma 7. Il comma, al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni, prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l'esclusione dal piano straordinario delle assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse...".*

La tempistica di intervento del Governo è serrata e, da quanto si comprende dal testo, l'inserimento straordinario nell'organico a tempo indeterminato sarà effettuato prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 (si parla addirittura del 31.05.2015).

Essendo l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento un requisito fondamentale (oltre al possesso del titolo abilitante) per l'accesso alla proposizione della domanda di cui al comma 3 del citato art. 8, si è resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio d'urgenza.

Lo stesso Ministro Stefania Giannini precisa che ***"saranno interessati dal piano di assunzione tutti coloro che, al momento dell'approvazione del DDL da parte del Parlamento, faranno parte delle graduatorie, anche su impulso di azioni legali"***.

In una ancora più recente intervista il Ministro Giannini, rilasciata a Repubblica, ha confermato *"Il disegno di legge 'La buona scuola' a giugno sarà una legge. Anzi, noi lo prevediamo per metà maggio. E a quel punto saremo perfettamente in grado di fare l'enorme sforzo organizzativo per portare centomila nuovi insegnanti in cattedra, far partire l'organico funzionale, attivare*

## Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

le nuove materie. Siamo in estate, sarà dura, ma la nostra struttura organizzativa è al lavoro”, precisando che gli interessati dal provvedimento saranno i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ([http://www.repubblica.it/scuola/2015/04/02/news/scuola\\_1\\_ora\\_delle\\_scelte\\_con\\_ok\\_entro\\_maggio\\_assunzioni\\_in\\_settembre\\_111073149/?ref=HREC1-4](http://www.repubblica.it/scuola/2015/04/02/news/scuola_1_ora_delle_scelte_con_ok_entro_maggio_assunzioni_in_settembre_111073149/?ref=HREC1-4))

Anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha evidenziato che “l’assunzione dei 100 mila precari avverrà alla fine del percorso di riforma che immagina il governo. Si tratta di sanare un errore ventennale, con una generazione di insegnanti precari che incarna la disattenzione della politica verso i docenti. ...Dentro questa lista, ci sono le persone che sono nelle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di istituto non fanno parte delle graduatorie ad esaurimento. Questi faranno il concorso, bandiremo un concorso molto più serio .. dopo l’esaurimento delle graduatorie dei precari si fanno solo i concorsi e basta: se vinci bene, se non ciao”. Con la riforma della scuola “**non ci saranno più supplenti**” e il primo anno “sarà di transizione”, questa figura infatti sparirà “**per quasi tutte le classi di concorso già dal primo settembre 2015, ma non per tutte perché le graduatorie ad esaurimento non coprono tutte le classi di concorso**” (da “il Sole24Ore” del 30.03.2015).

Alla luce quindi dell’imminente modifica del sistema di reclutamento del personale docente (lo stesso Presidente del Consiglio indica come termine l’1.09.2015) che coinvolgerà il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento, si chiede sin d’ora che il Giudice Voglia accogliere, con provvedimento d’urgenza, la domanda dei ricorrenti. Il ricorso d’urgenza è infatti subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, tutti presenti nella fattispecie in esame, quali la dimostrazione da parte del ricorrente del *periculum in mora* (Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, in *Arch. Civ.*, 2004, 339), del *fumus boni iuris* (Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2005, in *Guida al dir.*, 2005, fasc. 36, 81), della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno (Trib. Napoli, ord. 24 aprile 2000, in *Giur. nap.*, 2000, 324), della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela richiesta, della mancanza, cioè di un rimedio *ad hoc* tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio 2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in *Giur. Mer.*, 2005, I, 575; Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 16 marzo 2004, *ivi*, 2004, 2490; Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004, *ivi*, 2004, 1685).

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Ci si riserva ovviamente di instaurare il giudizio di merito nei termini di legge al fine di ottenere quanto richiesto con l'odierno ricorso d'urgenza.

### **SUL PUNTEGGIO PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA**

A seguito della disapplicazione del D.M. 235/14 e quindi del riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il punteggio per l'accesso è determinato come da tabella di cui al cap. 14 della narrativa.

Si precisa che il calcolo del punteggio è stato effettuato sulla base delle tabelle, richiamate nel D.M. 235/14 art. 12, approvate con D.M. 11/2002 e modificato dall'art. 1 comma 3 del D.L. 97/04 convertito in L. 143/04 (doc. 21).

oooOOOooo

Tanto premesso, i ricorrenti come sopra assistiti e rappresentati ed ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c.

### **CHIEDONO**

Che il signor Giudice designato presso il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia, con decreto inaudita altera parte, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR (sub. doc. 16), per la provincia di Modena con il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa o del diverso punteggio accertato;
2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

MIUR **(sub. doc. 16)** per la provincia di Modena per il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa o del diverso punteggio accertato;

3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

oooOOOooo

Voglia quindi, confermati gli eventuali provvedimenti assunti nel corso dell'udienza cautelare nel contraddittorio delle parti, l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare termine per l'eventuale instaurazione di procedimenti di merito, nella cui sede i ricorrenti rassegheranno le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. Accertare e dichiarare previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR **(sub. doc. 16)**, per la provincia di Modena con il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa o del diverso punteggio accertato;
2. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso AAAA e/o EEEE, così come da domanda inviata al MIUR **(sub. doc. 16)** per la provincia di Modena con il punteggio di cui al cap. 15 della narrativa e del diverso punteggio accertato;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che sin da ora, si dichiara antistatario.

oooOOOooo

### **In via istruttoria**

Si ritiene matura la causa per la decisione

Si producono:

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna*

*Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586*

*avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*


1. Copia della Graduatoria di Circolo di Istituto di Seconda Fascia, scuola primaria, classe di concorso EEEE.
2. Copia della Graduatoria di Circolo di Istituto di Seconda Fascia, scuola d'infanzia, classe di concorso AAAA.
3. Copia di contratto di servizio di tutti i Docenti.
4. Copia del Diploma di Maturità Magistrale di tutti i Docenti.
5. Copia del Diploma di Maturità Classica del Docente DE CICCO.
6. Copia della Laurea in Giurisprudenza del Docente DE CICCO.
7. Copia del Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 17.09.2004 del Docente de ROBERTO.
8. Copia del Certificato rilasciato dalla Anglia Examination Englan del 18.09.2004 del Docente de ROBERTO.
9. Copia del Corso Integrativo per i Diplomati dell'Istituto Magistrale della Docente RAO.
10. Copia della Laurea triennale in Tecnologie dell'Istruzione e della Ricerca e della Comunicazione Classe 14 della Docente RAO.
11. Copia della Laurea in Educatore di Nido e Comunità Infantile della Docente Di BLASIO.
12. Copia della Laurea in Scienze Dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali della Docente PAPALEO.
13. Copia della Laurea in Scienze dell'Educazione della Docente SCORZA.
14. Copia del Diploma di Educatore di sostegno per l'integrazione Scolastica indirizzo Giuridico della Docente SCORZA.
15. Copia della Diffida inviata da tutti i Docenti al MIUR, per essere inseriti nella Graduatoria ad Esaurimento per le classi di concorso AAAA e EEEE.
16. Copie delle domande di inserimento a pieno titolo, con riserva per il triennio 2014/2017, inoltrate da tutti i ricorrenti.
17. Copia della Sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato.
18. Copia della Sentenza n. 28/2015 del Tribunale di Massa, Sez. Lavoro.
19. Copia del provvedimento del MIUR, Prot. 742 del 12.03.2015, AOOUSPMSUO10.
20. Copia degli attestato di servizio di tutti i ricorrenti.
21. Copia del D.M. n. 235/2014.

ooooOOOooo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, sarà pertanto versato un contributo unificato di € 259,00.

Modena, 22.05.2015

Avv. Giuseppe Versace



## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato in calce rilasciato dai ricorrenti

#### **PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA - EEEE valide per il triennio 2014-2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA - EEEE - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dai ricorrenti;
- i contro interessati non sono solo i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli anni scolastici 2014-2017 dell'ambito territoriale provinciale di Modena, relativamente alle classi di concorsuali AAAA - EEEE, nelle quali i ricorrenti hanno chiesto di inserirsi;
- i contro interessati sono anche tutti i docenti (di cui si ignorano le generalità e la provenienza), delle Province d'Italia che hanno inviato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'ambito territoriale provinciale di Modena;

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli

#### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

## Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. Del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per i ricorrenti;
- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (tra le tante TAR Lazio n. 176/09);
- anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa "*... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale giustificano il ricorso a fornire alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 1515 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria*" (Trib. Genova del 01.09.2011 e Trib Genova 15.04.2014, che si produce, doc. 9).

### RILEVATO INOLTRE CHE

la notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si vede il sito del M.I.U.R. [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15)), tutto ciò premesso lo scrivente

### FORMULA ISTANZA

affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in

## *Avv. Giuseppe Versace*

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.


### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso

- ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza negli spazi dell'ufficio regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;
- alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Modena, 22.05.2015

Avv. Giuseppe Versace







# Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna  
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586  
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

## PROCURA ELLE LITI - RICORSO CUMULATIVO

Bologna - Modena, 22.05.2015

Nominiamo e costituiamo nostro difensore e procuratore nel presente procedimento e nelle successive fasi e gradi l'Avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, conferendogli ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare procuratori, anche quali sostituti processuali, chiamare in causa, intervenire in giudizio, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, procedere esecutivamente, resistere nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo, a precetto, ad esecuzione e ad atti esecutivi, proporre e/o resistere in grado di appello e quant'altro possa occorrere; eleggiamo tutti domicilio presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24. Autorizzando il trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Filoso Alessandra

Di Blasio Graziella

Giuseppe De Cicco

Onofrio Rizzuto

Papaleo Annamaria


Rao Antonella

Andrea De Roberto

BUCCELLO SALVATOR  
Salvatore Bucello

SCORZA ACHIROPITA

Sono vere e autentiche le firme  
Avv. Giuseppe Versace



N. R.G. 688/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA  
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott.ssa Valeria Vaccari,

letta l'istanza ex art. 700 c.p.c. presentata nell'interesse di GIUSEPPE DE CICCO + altri ;

ritenuto di provvedere nel contraddittorio tra le parti;

fissa per la comparizione delle parti

il giorno 24/06/2015 alle ore 13.00 presso la sede del Tribunale di Modena, sezione lavoro.

Manda il ricorrente per la notifica alla parte convenuta del presente decreto e del ricorso introduttivo entro il 17/6/2015.

Vista la domanda proposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzazione alla notifica nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR e mediante affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente;

ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria non appare possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità desinate a rendere noto il procedimento in tempi compatibili con la natura cautelare del rito;

ritenuto che pertanto ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c.;

rilevato che a tal fine appare utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata e l'affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente;

p.q.m.

autorizza la notifica nei confronti dei contro interessati a mezzo di pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata e mediante affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente.

Modena, 26 maggio 2015

Il Giudice  
dott. Valeria Vaccari



TRIBUNALE DI MODENA  
E' COPIA CONFORME

27 MAG. 2015



ASSISTENTE SCUOLASTICO  
*Antonella Malavasi*

# Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586


avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

PPE VERSACE

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE


Oggi 01.06.2015 da Bologna, io sottoscritto Avv. Giuseppe Versace, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna, con Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna, con delibera del 15 aprile 2013, rilasciata a norma dell'Art. 7 della Legge n. 53 del 1994, in forza di procura alle liti in calce del ricorso Ex art. 700 c.p.c. - Tribunale Civile di Modena - Sezione Lavoro, nell'interesse dei Docenti DE CICCO Giuseppe, de ROBERTO Andrea, RAO Antonella, DI BLASIO Graziella, FILOSO Alessandra, RIZZUTO Onofrio, PAPAEO Annamaria, BUCELLO Salvatore e SCORZA Achiropita. Ho notificato a: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in 40125 Bologna, Via G. Reni n. 4, e ciò ho fatto mediante invio di copia a mezzo plico A.R. n. 76006799985-5 (n. 25 Registro Cronologico), spedito dall'Ufficio Postale di Bologna 15.

Avv. Giuseppe Versace




Oggi 01.06.2015 da Bologna, io sottoscritto Avv. Giuseppe Versace, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna, con Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna, con delibera del 15 aprile 2013, rilasciata a norma dell'Art. 7 della Legge n. 53 del 1994, in forza di procura alle liti in calce del ricorso Ex art. 700 c.p.c. - Tribunale Civile di Modena - Sezione Lavoro, nell'interesse dei Docenti DE CICCO Giuseppe, de ROBERTO Andrea, RAO Antonella, DI BLASIO Graziella, FILOSO Alessandra, RIZZUTO Onofrio, PAPAEO Annamaria, BUCELLO Salvatore e SCORZA Achiropita. Ho notificato a: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato in 40125 Bologna, Via G. Reni n. 4, e ciò ho fatto mediante invio di copia a mezzo plico A.R. n. 76006799986-6 (n. 26 Registro Cronologico), spedito dall'Ufficio Postale di Bologna 15.

Avv. Giuseppe Versace



Oggi 01.06.2015 da Bologna, io sottoscritto Avv. Giuseppe Versace, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna, con Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna, con delibera del 15 aprile 2013, rilasciata a norma dell'Art. 7 della Legge n. 53 del 1994, in forza di procura alle liti in calce del ricorso Ex art. 700 c.p.c. - Tribunale Civile di Modena - Sezione Lavoro, nell'interesse dei Docenti DE CICCO Giuseppe, de ROBERTO Andrea, RAO Antonella, DI BLASIO Graziella, FILOSO Alessandra, RIZZUTO Onofrio, PAPAEO Annamaria, BUCELLO Salvatore e SCORZA Achiropita. Ho notificato a: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA**, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in 40125 Bologna, Via G. Reni n. 4, e ciò ho fatto mediante invio di copia a mezzo plico A.R. n. 76006799987-7 (n. 27 Registro Cronologico), spedito dall'Ufficio Postale di Bologna 15.

Avv. Giuseppe Versace



PPE VERSACE